

REGOLAMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI E DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI PRESSO LA ASL CAGLIARI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei tirocini curriculari e professionalizzanti presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.

Art. 2 Definizione e ambito di applicazione

La Asl, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, favorisce l'accoglienza presso le proprie strutture, di soggetti in tirocinio rientrante nelle seguenti tipologie:

1. tirocinio formativo curriculare: inteso come esperienza formativa ed orientativa obbligatoriamente prevista nei piani di studio universitari o delle scuole di specializzazione, master, dottorati, istituti scolastici, enti di Formazione accreditati in ambito nazionale, ed in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo con valore pubblico;
2. tirocinio professionalizzante: inteso come periodo di praticantato obbligatorio necessario per l'iscrizione agli ordini professionali e disciplinato dalla specifica e speciale normativa di settore.

Art. 3 Tirocinio Curriculare

Il tirocinio curriculare consiste in un periodo di formazione professionale, svolto durante la durata complessiva del corso di studio, anche se realizzato al di fuori del calendario scolastico o accademico, ai sensi della Direttiva n. 2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale forma di tirocinio, prevede un apposito progetto formativo individuale, nel quale dovranno essere specificati gli obiettivi formativi e le modalità di effettuazione, il tutor incaricato dall'Università, dalla Scuola o Ente promotore ed il tutor aziendale (tutor della ASL Cagliari) la durata, il periodo di svolgimento, il numero delle ore previste e la struttura presso la quale si svolgerà il tirocinio.

Art. 4

Tirocinio professionalizzante

Il tirocinio professionalizzante si caratterizza come attività di pratica obbligatoria supervisionata, necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione professionale, da svolgere presso strutture convenzionate e ritenute idonee dall'Autorità Accademica di riferimento, d'intesa con il competente Ordine professionale.

Detto tirocinio post-lauream, finalizzato all'esercizio di talune professioni (psicologo, avvocato, farmacista, ecc.) si svolge all'interno di una particolare area professionale ed è regolato dalla normativa di riferimento , anche per quanto riguarda la durata e gli obiettivi specifici.

Art. 5

Attivazione

I tirocini curriculari, inclusi nei piani di studio delle Università e degli Istituti Scolastici devono essere promossi da soggetti e istituzioni formative (Università o Istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, Centri professionali operanti in regime di convenzione con Regioni o Province) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti per realizzare obiettivi di apprendimento specifici del percorso di studi.

I tirocini dovranno essere attivati tramite convenzione stipulata tra il soggetto promotore e la ASL Cagliari, in qualità di soggetto ospitante.

L'Istituzione formativa interessata alla stipula della convenzione deve farne richiesta alla Direzione Generale della ASL di Cagliari, indicando l'ambito disciplinare ovvero l'Unità Operativa, se conosciuta, presso la quale si intende attivare il tirocinio oggetto della convenzione stessa.

In caso di parere favorevole da parte della Direzione aziendale, la SSD Affari Generali procede all'istruttoria amministrativa finalizzata alla stipula della convenzione, previa acquisizione preliminare della disponibilità espressa dai Direttori delle Unità Operative interessate. Il Direttore dell'Unità Operativa prescelta provvederà ad autorizzare l'espletamento del tirocinio formativo, tenuto conto delle strutture e del personale a disposizione, di eventuali tirocinanti già autorizzati e della disponibilità di un tutor aziendale, responsabile dell'inserimento e supervisione del tirocinante.

La convenzione , formalizzata mediante adozione di atto deliberativo, ha valenza di autorizzazione generale e consente l'accoglimento in ambito aziendale di tirocinanti.

Ciascun tirocinio che afferisce alla convenzione così stipulata non si considera automaticamente autorizzato, ma è necessario che il soggetto promotore comunichi di volta in volta l'elenco dei nominativi dei tirocinanti interessati alla frequenza delle strutture aziendali.

La conseguente disposizione di autorizzazione alla frequenza, corredata dal progetto formativo individuale , debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, assume la valenza di autorizzazione nominativa al tirocinio.

Art. 6

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore predispone la convenzione e collabora con il soggetto ospitante per la stesura del progetto formativo individuale.

Il soggetto promotore si impegna a :

- garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale
- garantire la copertura assicurativa (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette devono essere indicate nel progetto formativo.
- designare un tutor in qualità di responsabile didattico - organizzativo

Art. 7

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante assicura la designazione, tra i propri dipendenti, di un tutor aziendale (compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili) in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che favorisca l'inserimento del tirocinante in azienda, la conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro.

Il tutor aziendale, svolge la sua attività formativa a titolo gratuito e in orario di servizio, pertanto la sua disponibilità è subordinata al parere del Responsabile della struttura in cui

opera. Lo stesso può essere sostituito in corso di tirocinio da analoga figura professionale per motivate esigenze di servizio , previa comunicazione al soggetto promotore.

I tirocinanti psicoterapeuti dovranno effettuare il tirocinio con tutori psicoterapeuti. (Specializzazione in psicoterapia ai sensi del D.M. 509/98 e della O.M. del MIUR 10/12/2004).

Il tutor aziendale, si impegna a :

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- comunicare all'Università ogni eventuale sospensione o interruzione del tirocinio
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente/infortunio possa accadere al tirocinante durante il periodo di tirocinio.

Art. 8

Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vigenti nell'Azienda;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario stabilito, concordando con il tutor aziendale eventuali assenze e modifiche di date e orari;
- mantenere , nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo oppure di comportamento inadeguato o lesivo di diritti ed interessi aziendali, ovvero nel caso di inosservanza alle disposizioni del presente regolamento la ASL può sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto promotore.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 9

Qualificazione giuridica del tirocinio

Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa priva di finalità produttiva e , pur consentendo un'esperienza temporanea di formazione e lavoro, non si configura come rapporto di lavoro dipendente e non ha natura giuridica contrattuale.

Il tirocinio si svolge a titolo gratuito e l'Azienda non potrà utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale che si trova in malattia, maternità o ferie o per colmare le vacanze in organico.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo; gli stessi non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente, se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell'Azienda e sotto la supervisione del tutor aziendale.

I tirocini dovranno svolgersi presso i Presidi e Servizi dell'Azienda, senza che da questo derivi alcun onere economico a carico dell'Azienda stessa, e alcun rapporto di dipendenza. L'azienda si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all'interessato.

Art. 10

Contingente di tirocinanti ammissibili alla frequenza

L'Azienda potrà ospitare tirocinanti, in relazione all'attività svolta, in misura non superiore al dieci per cento del personale dipendente, come previsto dal decreto interministeriale n. 142 /1998.

Per i tirocini formativi curricolari, si ritiene di dover stabilire il numero massimo di n. 3 tirocinanti contemporaneamente per ciascun tutor aziendale, che abbia dato la propria disponibilità a svolgere detta attività, al fine di contemperare gli adempimenti richiesti dal tirocinio con quelli delle normali attività di servizio cui il tutor stesso deve far fronte.

Per i tirocini professionalizzanti il numero massimo di tirocinanti che ciascun tutor aziendale può affiancare è subordinato a quanto stabilito dai singoli ordini professionali.

In ogni caso è facoltà del Responsabile della struttura sede di tirocinio ammettere ciascun tirocinante in rapporto agli impegni lavorativi del tutor aziendale prescelto.

Art. 11

Tirocinio svolto da dipendenti ASL Cagliari

Nell'ipotesi di autorizzazione a svolgere il periodo di tirocinio a favore di personale già dipendente dell'Azienda, qualora l'attività di tirocinio non coincida con l'abituale attività di servizio svolta dal dipendente, l'attività di tirocinio dovrà essere svolta esclusivamente fuori dall'ordinario orario di servizio.

Qualora l'attività di tirocinio coincida con l'abituale attività di servizio svolta dal dipendente, il tirocinio potrà svolgersi per il 50% del monte ore previsto durante l'orario di servizio e per il restante 50% fuori orario di servizio.

Art. 12

Tirocinio professionalizzante Psicologi

Le domande di tirocinio professionalizzante degli psicologi, finalizzate all'espletamento dell'esame di stato dovranno essere indirizzate al Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento Tirocini c/o Area Formazione via Piero della Francesca n. 1 Selargius (Su Planu) entro le scadenze stabilite dai rispettivi Atenei.

Art. 13

Autorizzazione tirocini area psico sociale e sanitaria

Il Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento Tirocini, come stabilito con delibera n. 198 del 18.02.2015 "Attività di coordinamento tirocini svolte nell'ambito del Dipartimento Coordinamento Distretti", autorizzerà i tirocini formativi relativi a tutte le figure professionali facenti capo all'area psico-sociale (Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali) nei Presidi Ospedalieri e a tutto il personale sanitario nelle Unità Operative dei Distretti e dei Servizi Territoriali.

Le domande di tirocinio saranno indirizzate all'ASL Cagliari - Responsabile Coordinamento Tirocini c/o Area Formazione Via Piero della Francesca n. 1 Selargius (Su Planu) - (Sede operativa ex CISAPI via Caravaggio s.n. Cagliari).

Art. 14

Autorizzazione tirocini personale sanitario e amministrativo.

Le domande di tirocinio relative alle figure professionali sanitarie nelle Unità Operative Ospedaliere e a tutto il personale amministrativo saranno autorizzate dalla SSD Affari Generali Via Piero della Francesca n. 1 Selargius (Su Planu).

Art. 15

Tirocinio professionalizzante per pratica forense

Presso la SSD Affari Legali può essere svolto il tirocinio professionalizzante relativo alla pratica forense necessaria per sostenere l'esame di stato per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica forense non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

Le relative istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno ai Dirigenti Avvocati ai quali spetta la scelta dei praticanti, come da Regolamento di organizzazione della stessa struttura, approvato con delibera n. 356 del 31.03.2011.

Art. 16

Specializzandi Facoltà di Medicina e Chirurgia

In relazione agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia si applicano le norme previste dall'art.41 del D. Lgs. 368 del 1999 , e quindi in questo caso, la copertura assicurativa (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi) è a carico della ASL Cagliari, in qualità di soggetto ospitante.

La richiesta di tirocinio degli specializzandi di medicina dovrà essere inoltrata dalla Scuola di Specializzazione alla ASL Cagliari, previo accordo con il Responsabile della struttura interessata. Quest'ultimo dovrà trasmetterla al Servizio Personale per l'assicurazione INAIL e al Servizio Alberghiero e Logistica per la polizza di responsabilità civile verso terzi.

Art. 17

Monitoraggio dati tirocini

Per tutti i tirocini attivati in Azienda, una copia della disposizione di autorizzazione alla frequenza deve essere consegnata alla SSD Affari Generali, ai fini del monitoraggio dei dati.

Art. 18

Assenza autorizzazione

In assenza della formale autorizzazione rilasciata dall'Azienda, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture ASL ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Responsabile del Servizio o del Direttore di Unità Operativa e del Dirigente che abbiano consentito dette attività.

Art. 19

Certificazione finale

A conclusione del tirocinio, su richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata, una certificazione relativa al tirocinio prestato, da parte del Responsabile della struttura ospitante, con indicazione della durata e del numero di ore effettuate.

Art. 20

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di tirocini (Legge n. 196/1997, decreto interministeriale n. 142 /1998, direttiva n.2/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Legge n. 92 del 28.06.2012 (Legge Fornero), Accordo del 24.01.2013 sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Linee Guida in materia di tirocini", D.G.R. Regione Autonoma della Sardegna n. 44/11 del 23.10.2013 di Recepimento dell'accordo del 24.01.2013).

Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate precedentemente dall'Azienda in materia di tirocini.